



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1748**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FABRIZIO ANDREETTA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12982 del 21 febbraio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabrizio Andreetta, nato a Cavarzere (VE) il 26 febbraio 1954, e la delibera OCF n. 1217 dell'11 novembre 2019, recante la cancellazione del medesimo consulente;

VISTA la nota del 30 maggio 2019 (prot. n. 41139 di pari data) con cui Deutsche Bank S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. Fabrizio Andreetta, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 26 novembre 2019 (prot. n. 83816 del 29 novembre 2019), 18 maggio 2020 (prot. n. 23702 del 19 maggio 2020) e 9 novembre 2020 (prot. n. 54810 di pari data) con cui Deutsche Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente sopra menzionato;

VISTE le note dell'8 giugno 2020 e del 21 ottobre 2020 (prot. nn. 26329 e 51047 di pari date) con cui taluni clienti hanno trasmesso informazioni e documenti in ordine all'operato del Sig. Fabrizio Andreetta;

VISTA la nota del 3 novembre 2020 (prot. n. 53445 di pari data), con cui anche Intesa Sanpaolo S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni rilevanti in ordine all'operato del consulente;

VISTA la nota del 18 febbraio 2021 (prot. n. 11208/2021), notificata in data 26 febbraio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Fabrizio Andreetta, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), in particolare, per aver:

- prospettato a clienti e a potenziali clienti forme di investimento estranee all'offerta di prodotti dell'intermediario mandante;
- acquisito, anche temporaneamente, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;

ESAMINATE le memorie difensive, presentate dal Sig. Fabrizio Andreetta con nota del 24 marzo 2021 (prot. n. 22323 di pari data);

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 7 luglio 2021 (prot. n. 47119 di pari data), pervenuta al consulente in data 15 luglio 2021 – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate al Sig. Fabrizio Andreetta e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Fabrizio Andretta con nota del 29 luglio 2021 (prot. n. 51264 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Fabrizio Andreetta le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver prospettato a clienti e potenziali clienti forme di investimento estranee all'offerta di prodotti dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che nella fattispecie risulta particolarmente significativa sia in ragione dell'importo complessivamente investito da clienti e potenziali clienti che in ragione dell'indicazione di prodotti finanziari per i quali non risultava previamente pubblicato il prospetto informativo di cui all'art. 94, comma 1, del TUF;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo in ragione non solo del coinvolgimento di soli due clienti appartenenti ad un unico nucleo familiare, ma anche dell'importo particolarmente limitato delle somme oggetto di temporanea acquisizione;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Fabrizio Andreetta.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Fabrizio Andreetta, nato a Cavarzere (VE) il 26 febbraio 1954, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti